

Penale Sent. Sez. 5 Num. 25526 Anno 2017

Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO

Relatore: DE GREGORIO EDUARDO

Data Udiienza: 02/02/2017

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

L

I

avverso la sentenza del 29/06/2016 della CORTE APPELLO di PALERMO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/02/2017, la relazione svolta dal Consigliere
EDUARDO DE GREGORIO

Udito il Procuratore Generale in persona del LUIGI ORSI
che ha concluso per



RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Palermo, in accoglimento del gravame proposto dal PG per pena mite, ha parzialmente riformato la decisione di condanna in primo grado nei confronti degli imputati per il delitto di lesioni aggravate dai futili motivi, inasprendo la pena inflitta, confermando nel resto il provvedimento, appellato incidentalmente anche dalla difesa degli imputati riguardo alla ritenuta aggravante dei futili motivi.

1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso la difesa degli imputati, che ha lamentato l'errata applicazione dell'aggravante dei futili motivi sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione. Sotto il primo profilo il ricorso ha posto in luce che gli aggrediti erano appartenenti al gruppo di estrema destra denominato Casa Pound e gli aggressori militavano nell'area cosiddetta antagonista di sinistra. Pertanto le ideologie politiche che avrebbero ispirato i comportamenti dei secondi avrebbero dovuto far escludere la sussistenza dell'aggravante dei futili motivi.

1.1 La censura del secondo motivo ha riguardato la manifesta illogicità della motivazione, poiché la Corte aveva riconosciuto che alla base dello scontro vi era l'appartenenza ai due gruppi contrapposti e che, di regola, le finalità e gli obiettivi perseguiti da sodalizi orientati politicamente non possono essere considerati in sé futili. Tuttavia il ragionamento dei Giudici era giunto a conclusioni opposte alle citate premesse sostenendo che l'aggressione era stata determinata da un movente estremamente banale, senza darne spiegazione.

All'odierna udienza il PG, dr Orsi, ha concluso per l'inammissibilità ed il difensore degli imputati, avvocato Bisagna, si è riportato ai motivi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato quanto al secondo motivo.

1. Deve premettersi in diritto che la consolidata giurisprudenza di questa Corte ha elaborato la nozione di motivi futili, individuabili nel caso in cui la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa e da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento. (Fattispecie in tema di rissa insorta per questioni di tifo calcistico). *Sez. 5, Sentenza n. 41052 del 19/06/2014 Ud. (dep. 02/10/2014) Rv. 260360; Massime precedenti Conformi: N. 719 del 1997 Rv. 206662, N. 29337 del 2009 Rv. 244645, N. 39261 del 2010 Rv. 248832, N. 59 del 2013 Rv. 258598.*

2. Nella fattispecie per cui è ricorso è pacifico agli atti del processo che gli imputati erano appartenenti ad *un'area di estrema sinistra* mentre la vittime ad una formazione ad essa antagonista, Casa Pound, centro sociale di estrema destra e che i primi, parte di un gruppo molto più numeroso ed armato, avessero *malmenato brutalmente* i secondi, per ragioni sicuramente legate alla loro militanza in *gruppi ideologizzati da sempre in contrasto tra loro*.

2.1 La motivazione, dopo aver puntualizzato che le ragioni politiche ed ideologiche perseguite da tali gruppi, di regola, non potevano essere considerate in sé come motivi futili, ha



specificatamente evidenziato che le vittime del pestaggio non avevano cercato lo scontro e si erano allontanate ma erano state individuate, inseguite ed aggredite dagli imputati per *il solo fatto di appartenere al gruppo Casa Pound*.

2.2 Dopo tale premessa il percorso argomentativo sviluppato dai Giudici del merito si è limitato a sottolineare *l'estrema banalità del movente* che aveva spinto gli imputati ad un'azione definita *grave e vile*, valutata come *espressione di inciviltà e di ignobili sentimenti* ed ha, quindi, giudicato integrata l'aggravate dei futili motivi ma senza aver individuato una ragione all'aggressione alternativa rispetto a quella, emergente dallo stesso testo della sentenza, della militanza degli imputati e delle persone offese nelle due formazioni socio-politiche contrapposte.

3. Il discorso giustificativo della pronunzia impugnata appare, dunque, per un verso contraddittorio con la premessa circa la ritenuta esclusione dei motivi politici dalla categoria della futilità di cui all'art 61 n 1 cp e, per l'altro, solamente apparente, avendo ommesso ogni chiarimento circa la ritenuta sussistenza nel caso concreto dell'aggravante dei futili motivi.

La doglianza di cui al primo motivo di ricorso resta assorbita.

Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo per nuovo esame che tenga conto delle indicazioni suestese.

PQM

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo per nuovo esame.

Deciso il 2.2.2017

SEZIONE I PENALE
dispositivo di sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Palermo, Sezione I Penale, composta dai magistrati:

- Dr. Gianfranco Garofalo
- Dr. Maria Elena Gamberini
- Dr. Mario Conte

Presidente
Consigliere
Consigliere

Con l'intervento del PG. Dr. G. Fici

Alla udienza del 23.1.2018 ha pronunciato e pubblicato mediante la lettura del dis
seguinte

SENTENZA

.....
La Corte, visto l'art. 627 c.p.p.;

Decidendo in sede di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza del
in parziale riforma della sentenza resa in data 15.1.2015 dal Tribunale di Pa
composizione monocratica, nei confronti di [REDACTED]
[REDACTED] ed appellata dal Procuratore Generale ed incidentalmen
stessi impugnati, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 c.p., dichiara non
procedere nei confronti dei medesimi per essersi il reato estinto per intervenuta ren
di querela.

Visto l'art. 544, comma 3, c.p.p.

Indica in giorni trenta il termine per il deposito della sentenza.

Palermo, il 23 gennaio 2018

Il Presidente
